



*Scadenza 21 aprile 2017*

## Decreto del Direttore Generale n. 529 del 10 aprile 2017

**Bando per l'attribuzione di 2 assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca – riservato ai candidati che abbiano conseguito il Diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999 in una data non antecedente al 1/01/2014 - di cui all'art. 22 della Legge 240/2010**

### IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la legge 9.5.1989, n. 168;
- VISTA la legge 30.12.2010, n. 240, in particolare l'art. 22;
- VISTO il D.P.R. 20.10.1996, n. 693 recante modificazioni al regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi, approvato con D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487;
- VISTO il D.P.R. 445 del 28.12.2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", pubblicato in G.U. n. 42 del 20.02.2001;
- VISTO il "Regolamento per l'attribuzione di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca" in vigore, nella versione modificata, dal 15.04.2011 e, in particolare, la parte relativa alle selezioni pubbliche (Capo II artt. 13-21);
- Vista la delibera del 21/12/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione si è espresso in merito alle risorse da destinarsi negli anni 2017 – 2018 per il finanziamento di base dell'attività di Ricerca;
- Vista la delibera dell'1/02/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione si è espresso in merito alle modalità di utilizzazione delle suddette risorse;
- Ritenuto di dover effettuare, in relazione alle risorse rese disponibili, una selezione ampia, rigorosa e improntata su criteri meritocratici

### D E C R E T A

#### Art. 1

Sono indette presso il Politecnico di Torino le selezioni pubbliche per titoli e colloquio per l'attribuzione di n. 2 assegni di ricerca, ai sensi dell'art. 22 della Legge 240/2010 per la collaborazione ad attività di ricerca presso i Dipartimenti, Settore Scientifico Disciplinare, titolo di studio richiesto, durata dell'assegno, categoria e importo nel seguito indicati:



**Sede di afferenza: Dipartimento di Ingegneria Strutturale Edile e Geotecnica – (DISEG)**

**Denominazione Programma di ricerca:** “*Simulazioni numeriche della risposta sismica locale*”

**Acronimo:** RSL

Settore Scientifico Disciplinare ICAR/07 - Geotecnica	<b>Titolo di studio richiesto</b> Diploma di laurea dell’ordinamento previsto dal D.M. 270/2004 nelle seguenti classi: <ul style="list-style-type: none"><li>• LM-23 Ingegneria civile</li><li>• LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi</li><li>• LM-26 Ingegneria della sicurezza</li></ul>	Numero posti  1
Codice interno 02/17/F/AR-A	<i>oppure</i> Diploma di laurea dell’ordinamento previsto dal D.M. 509/1999 nelle seguenti classi: 28/S (Ingegneria civile) <i>oppure</i> Laurea in Ingegneria Civile, conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici antecedenti il D.M. 509/1999 <i>oppure</i> titolo universitario straniero equivalente	
Campo di ricerca	Engineering	
Durata dell’Assegno di Ricerca	1 anno	
Categoria	“Professionalizzante” Categoria A – fascia 1	
Importo	Euro 19.367,00 annui lordi	

**Sede di afferenza: Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale – (DIMEAS)**

**Denominazione Programma di ricerca:** “*Metodologie di analisi della dinamica di ingranaggi*”

**Acronimo:** Dynagear

Settore Scientifico Disciplinare ING-IND/14 - Progettazione Meccanica e Costruzione di Macchine	<b>Titolo di studio richiesto</b> Diploma di laurea dell’ordinamento previsto dal D.M. 270/2004 nelle seguenti classi: LM-33 Ingegneria meccanica <i>oppure</i> Diploma di laurea dell’ordinamento previsto dal D.M. 509/1999 nelle seguenti classi: 36/S (Ingegneria meccanica)	Numero posti  1
Codice interno 03/17/F/AR-A	<i>oppure</i> Laurea in Ingegneria Meccanica, conseguita ai sensi degli ordinamenti didattici antecedenti il D.M. 509/1999 <i>oppure</i> titolo universitario straniero equivalente	
Campo di ricerca	Engineering	
Durata dell’Assegno di Ricerca	1 anno rinnovabile per 2 anni, a seguito di valutazione positiva dell’attività svolta dall’assegnista, per esigenze di prosecuzione del programma di ricerca, previa verifica della copertura finanziaria	
Categoria	“Professionalizzante” Categoria A – fascia 1	
Importo	Euro 19.367,00 annui lordi	

Il programma del colloquio, i campi su cui dovranno vertere i titoli, il calendario delle prove oltre gli elementi relativi al programma di ricerca, sono riportati nell’allegato A al presente bando, che ne costituisce parte integrante.



Art. 2

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a partecipare alla selezione per il conferimento degli assegni di ricerca i candidati in possesso del **Diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999, conseguito in una data non antecedente al 1/01/2014**, come indicato all'art. 1 del presente decreto, e di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

I titoli di studio, l'esperienza e il curriculum scientifico-professionale devono essere attinenti all'area scientifica per la quale è bandito l'assegno.

I requisiti per la partecipazione, di cui al successivo art. 3, .devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.

Saranno ammessi alla selezione anche coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero equipollente o equivalente a uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alla selezione, oppure i soggetti in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per l'attività di ricerca prevista. L'equivalenza del titolo di studio, ai soli fini dell'ammissione alla procedura di selezione è accertata dalla Commissione al momento dell'esame dei titoli. I candidati saranno, quindi, nella fase preliminare, ammessi con riserva.

I cittadini stranieri devono, inoltre, possedere adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata durante l'espletamento delle prove.

Non può partecipare alla selezione il personale di ruolo di università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché di istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, comma 4, del D.P.R. 382/1980.

Non può, inoltre, partecipare alla selezione chi ha svolto attività di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della Legge 240/2010 di durata complessiva, compresi gli eventuali rinnovi, superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui all'articolo 22 della Legge 240/2010 e dei contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010 (Ricercatori a tempo determinato), intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui all'articolo 22, comma 1 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o un rapporto di coniugio o convivenza more uxorio, con un professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione dell'assegno di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), della L. 240/2010, impegnandosi a darne comunicazione e contestualmente a presentare rinuncia nel caso in cui quanto sopra dovesse verificarsi successivamente.

Gli assegni non possono essere cumulati con altri assegni di ricerca e borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche; è inoltre incompatibile con rapporti di lavoro subordinato con terzi.



Art. 3

DOMANDE DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, redatta sull'apposito modulo - allegato B - e corredata dalla documentazione indicata nel presente bando dovrà essere presentata presso l'Area Risorse Umane e Organizzazione - Ufficio Valutazioni Comparative e Assegni di ricerca - stanza n. 6 - **dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00**, ovvero inviata via posta, corriere o tramite fax, allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, al n. 0110905919, **entro le ore 16.00 del giorno 21.04.2017**. La data di arrivo sarà comprovata dal timbro a calendario apposto dall'ufficio. Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il suddetto termine.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Il candidato dovrà indicare nella domanda, con chiarezza e precisione, il programma di ricerca per il quale intende essere ammesso alla selezione. Nel caso in cui un unico bando metta a concorso più programmi, il candidato dovrà presentare distinte domande e documenti in plichi separati.

Qualora con una singola istanza sia richiamata la partecipazione a più programmi, il candidato sarà ammesso soltanto alla selezione per il primo dei programmi indicati nella domanda stessa.

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

- a) data e luogo di nascita;
- b) cittadinanza;
- c) il diploma di laurea, o il titolo di studio universitario straniero equivalente, posseduto, indicandone la data del conseguimento e l'Università che lo ha rilasciato;
- d) di non aver riportato condanne penali;
- e) il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti la selezione; ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui è stata indirizzata l'istanza di partecipazione.

I candidati riconosciuti portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, dovranno fare esplicita richiesta in relazione alla propria disabilità, riguardo all'ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove ai sensi della legge suddetta.

Alla domanda il candidato dovrà allegare la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di certificazione della Laurea Specialistica o Magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
- c) documenti e titoli che si ritengono utili ai fini della selezione, presentati mediante:
  - dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (da utilizzare per i titoli di studio, specializzazione, abilitazione, formazione, aggiornamento e qualificazione tecnica);
  - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 (da utilizzare per le categorie di titoli non certificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione, nonché per attestare che la copia prodotta di un documento, che possa costituire titolo valutabile, è conforme all'originale);
- d) curriculum datato e firmato della propria attività scientifica e professionale, corredato da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesti che tutto quanto in esso contenuto corrisponde a verità. I titoli, laddove descritti nel curriculum, dovranno essere debitamente ed esaustivamente documentati (periodo di riferimento, ente presso il quale l'attività è stata svolta ecc.);
- e) pubblicazioni che si ritengano utili ai fini della selezione; le pubblicazioni potranno essere presentate in originale, in copia autenticata ovvero in carta semplice, purché corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesti la conformità all'originale di quanto presentato nonché la data ed il luogo di pubblicazione dei lavori.



Per le pubblicazioni è necessaria l'indicazione, se disponibile, del codice DOI.

Un libro/catalogo del quale il candidato sia autore/coautore è considerato una pubblicazione; nel caso in cui il candidato sia autore/coautore di singoli capitoli di libro, ogni capitolo è considerato una pubblicazione.

Per i lavori prodotti all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa il codice ISBN o altro equivalente.

Per i lavori prodotti totalmente o parzialmente in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e dalla Legge 106 del 15.04.2004 secondo quanto indicato dal regolamento D.P.R. del 3.05.2006 n. 252 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 191 del 18.08.2006. L'assolvimento di tali obblighi va certificato con idonea documentazione da unire ai lavori stessi, che attesti l'avvenuto deposito oppure con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

I testi accettati per la pubblicazione devono essere corredati da un'adeguata documentazione che ne attesti l'accettazione per la pubblicazione senza necessità di ulteriori modifiche.

Non sono considerate pubblicazioni le note interne o rapporti dipartimentali.

- f) elenco firmato dei documenti e titoli allegati alla domanda di ammissione;
- g) elenco firmato, contenente l'indicazione delle pubblicazioni allegate alla domanda di ammissione;
- h) copia di un valido documento di identità.

L'amministrazione potrà procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In tema di produzione di certificati e dichiarazioni sostitutive si rimanda al D.P.R. n. 445/2000, in particolare agli articoli 3, 40-47.

Nel caso di titoli rilasciati da Pubbliche Amministrazioni si ricorda che vanno solo ed esclusivamente autocertificati, ai sensi di quanto disposto dalla legge 183/2011 (legge di stabilità), mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o di certificazione di cui all'allegato C del presente bando.

Non è consentito il riferimento a titoli, documenti o pubblicazioni già presentati al Politecnico di Torino per altri concorsi.

Le pubblicazioni, i documenti ed i certificati in lingua inglese, francese, portoghese, tedesca o spagnola possono essere prodotti nella lingua di origine.

Le pubblicazioni, i documenti ed i certificati redatti in altre lingue devono essere presentati nella lingua di origine e tradotti in italiano o inglese o francese o portoghese o tedesco o spagnolo; la traduzione deve essere certificata conforme al testo straniero.

I candidati stranieri dovranno presentare domanda secondo le modalità e i termini indicati al presente articolo.

Nella domanda dovrà essere indicato anche l'eventuale recapito eletto in Italia ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione degli stessi dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Valutazioni Comparative e Assegni di Ricerca, via fax (011-090.5919) o posta elettronica certificata (all'indirizzo [politecnicoditorino@pec.polito.it](mailto:politecnicoditorino@pec.polito.it)).

Per la presentazione dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni i candidati dovranno osservare le stesse prescrizioni indicate al presente articolo.

I cittadini stranieri extracomunitari osserveranno per la presentazione dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni le prescrizioni di cui al presente articolo con la precisazione che, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000, i candidati stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) e di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000), limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori di tali casi, i candidati stranieri extracomunitari autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le succitate dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.



I candidati stranieri extracomunitari che non possono utilizzare le suddette dichiarazioni dovranno al momento del colloquio esibire gli originali della documentazione di riferimento.

Art. 4

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI SELEZIONE

L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con decreto motivato del Direttore Generale e notificata all'interessato.

Art. 5

COMMISSIONI GIUDICATRICI

Le Commissioni Giudicatrici saranno composte da tre componenti, individuati tra i professori di prima e seconda fascia e ricercatori confermati.

Art. 6

SELEZIONE

La selezione, tesa alla valutazione comparativa dei candidati, è per titoli e colloquio

La valutazione dei titoli è effettuata, previa individuazione dei criteri, prima del colloquio;

Ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 60.

Sono valutati, purché in settori attinenti a quello per il quale è bandito l'assegno, i seguenti titoli:

- il dottorato di ricerca fino a 10 punti;
- il voto di laurea fino a 5 punti;
- pubblicazioni fino a 15 punti;
- i diplomi di specializzazione e gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia o all'estero, fino a 10 punti;
- lo svolgimento di documentata attività di ricerca (compresa quella effettuata nell'ambito dello svolgimento della tesi di laurea o di dottorato) presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, fino a 20 punti con un massimo di 4 punti all'anno.

I risultati della valutazione dei titoli verranno resi noti agli interessati mediante affissione alla bacheca della struttura richiedente, secondo quanto previsto dall'allegato A parte integrante del presente bando.

Il colloquio comprenderà anche la discussione dei titoli e pubblicazioni ammessi a valutazione.

Nel corso del colloquio sarà accertata, comunque, la conoscenza della lingua inglese e per i cittadini stranieri anche di quella italiana.

Al colloquio non può essere attribuito un punteggio superiore a 40 e la selezione si intenderà superata se il candidato avrà riportato almeno 28 punti nella valutazione della stessa.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e della valutazione del colloquio

Le sedute della Commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la Commissione formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi, che - nello stesso giorno - sarà affisso nella Sede degli Esami.

L'ora, il giorno e il mese in cui si svolgerà il colloquio è indicato nell'allegato A del presente bando, **che costituisce, pertanto, anche notifica di convocazione.**

Art. 6

FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Espletate le prove, la Commissione formulerà la graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva.



A parità di merito la preferenza è determinata:

- a) dal possesso del dottorato di ricerca, nelle selezioni in cui non è previsto come requisito per l'ammissione;
- b) dalla minore età anagrafica;
- c) dalla votazione più elevata riportata nella valutazione dei titoli;
- d) dalla votazione più elevata riportata nel colloquio.

Con Decreto del Direttore Generale saranno approvati gli atti e la graduatoria di merito e sarà dichiarato il vincitore dell'assegno, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti.

La graduatoria definitiva verrà pubblicata all'Albo Ufficiale del Politecnico di Torino.

La graduatoria di merito avrà validità annuale. Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di mancata accettazione entro il termine fissato da questa Amministrazione, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.

## Art. 8

### PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO E INIZIO DELL'ATTIVITA'

Il concorrente dichiarato vincitore è tenuto a presentare, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, i documenti che verranno richiesti da questo Politecnico, pena la decadenza dal diritto all'assegno.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresì, legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

In ogni caso, il vincitore sarà invitato a regolarizzare entro l'ulteriore termine di giorni trenta, sempre a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

Gli interessati che, senza giustificato motivo, non inizino l'attività nel termine stabilito decadono dal diritto all'assegno. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati. Eventuale differimento della data di inizio del periodo di godimento dell'assegno verrà consentito ai vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri, ai sensi della normativa vigente.

Con il candidato dichiarato vincitore, che risulti in possesso dei requisiti prescritti, sarà stipulato un contratto di diritto privato per il conferimento dell'assegno per lo svolgimento di attività di ricerca. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.

L'ammontare lordo dell'assegno, che verrà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate, è indicato nell'avviso di selezione.

All'assegno si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Per i cittadini extracomunitari, l'inizio dell'attività è subordinato al possesso di regolare permesso di soggiorno.



Art. 9  
RITIRO PUBBLICAZIONI

I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro delle pubblicazioni e dei documenti depositati presso il Politecnico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione atti all'Albo Ufficiale del Politecnico di Torino. Decorso tale termine, si procederà alla distruzione della predetta documentazione.

Art. 9  
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, recante disposizioni a "In materia di protezione dei dati personali", i dati forniti dai candidati tramite l'istanza formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per provvedere agli adempimenti connessi all'attività concorsuale.

Art. 10  
RINVIO SULLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE  
E SULLE NORME DI CARATTERE GENERALE

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, valgono, sempre se applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei pubblici concorsi di cui al D.P.R. n. 693 del 20.10.1996 con esclusione dell'articolo 4 comma 1, dell'articolo 6 comma 1 e 3, degli articoli 7, 8 e 9 e dell'articolo 11 comma 2.

FM

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Aldo TOMMASIN)  
*f.to Aldo Tommasin*